



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

PEC CSAT: appello.puglia@pec.it

PEC GS: giudice.puglia@pec.it

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppi@pec.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 142 dell'1 Giugno 2022

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 275/A DEL 27 MAGGIO 2022)

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2022/2023;

- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio federale nella riunione del 18 maggio 2022;

delibera

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2022/2023, di cui all'allegato A).

All. A)

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D.

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori e calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a **mercoledì 31 maggio 2023**.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori e calciatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di calciatori e calciatrici "non professionisti/e" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 31 marzo 2023 (ore 19.00).

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- da venerdì 1° luglio 2022 a domenica 31 luglio 2022 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione;

- da lunedì 1° agosto 2022 a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici "non professioniste" – art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da venerdì 1° luglio 2022 a domenica 31 luglio 2022 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione;
- da lunedì 1° agosto 2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica;
- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore e di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00);
- b) da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00).

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

2.A Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non professionistiche” partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00);
- da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00).

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società appartenente alla LND a Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00); 5
- da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00).

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da Società dilettantistiche a Società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00);

b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a Società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a Società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00);

b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini 6 fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Trasferimenti di calciatrici "Giovani Dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento di una calciatrice "Giovane Dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00);

b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle N.O.I.F..

6. Trasferimenti di calciatrici "Giovani di Serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento di una calciatrice "Giovane di Serie", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da Società professionistiche a Società dilettantistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00);

b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

7. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra Società dilettantistiche per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

Il calciatore “Giovane Dilettante”, trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Marzo 2023 (ore 19.00). Le liste di trasferimento del calciatore “Giovane Dilettante”, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

La calciatrice “Giovane Dilettante”, trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5 lett. b), potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Marzo 2023 (ore 19.00). Le liste di trasferimento della calciatrice “Giovane Dilettante”, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati ed il Dipartimento di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

8. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici professionisti/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 1° febbraio 2023 (ore 20.00).

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

9. Calciatori e calciatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati all'estero

a) Calciatori e calciatrici stranieri/e

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **1° febbraio 2023**, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extracomunitari che comunitari, provenienti da

Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all' art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla Stagione Sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i calciatori con cittadinanza britannica sono considerati cittadini di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.

b) Calciatori e calciatrici italiani/e

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **1° febbraio 2023**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il **31 marzo 2023**, di calciatori italiani 9 dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

10. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2022/2023.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2022/2023.

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "giovani di serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche:

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2022/2023.

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche:

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2022/2023.

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" tra Società dilettantistiche:

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00);

- da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00).

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) b1) Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori/calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 14 luglio 2022 (ore 19.00).

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 15 luglio 2022.

b2) Liste di svincolo suppletive:

- da giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19.00).

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 16 dicembre 2022.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della Società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva **2021/2022** al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) – con consenso della Società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **giovedì 15 giugno 2023 (ore 19.00)**.

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da sabato 1° luglio 2023.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici "Giovani" tesserati/e con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- da giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19.00).

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 16 dicembre 2022**.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 276/A DEL 27 MAGGIO 2022)

Presidente Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla LND per la stagione sportiva 2022/2023;
- vista la delega all'uso conferita dal Consiglio federale nella riunione del 18 maggio 2022;

delibera

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla LND, per la stagione sportiva 2022/2023, di cui all'allegato A).

ALL. A)

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Preso atto della separazione delle attività di Calcio a 5 e di Calcio a 11, di cui alla modifica delle N.O.I.F. pubblicate con Comunicato Ufficiale 212/A della FIGC del 22 marzo 2022, si definiscono di seguito le modalità riferite all'invio delle liste di svincolo, alle variazioni di tesseramento ed ai trasferimenti fra Società di Calcio 5 a valere per la stagione sportiva 2022/2023.

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D..

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della

FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Giocatori/giocatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei "giovani dilettanti" che intendono svolgere l'attività di Calcio a 5 (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., fino a **mercoledì 31 maggio 2023**.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Giocatori/giocatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 31 marzo 2023 (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

2. Trasferimento di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e" tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega nazionale Dilettanti

Il trasferimento di cui al presente punto può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00)

b) da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

3. Risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i giocatori/giocatrici "non professionisti" e "giovani dilettanti", deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

4. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici professionisti/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori/calciatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 1° febbraio 2023 (ore 20.00)

E' fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un/a calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

5. Giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri mai tesserati all'estero

a) Giocatori/giocatrici stranieri/e

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 1° febbraio 2023, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i/le calciatori/calciatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati cittadini di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I/le calciatori/calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli comunitari.

b) Giocatori/giocatrici italiani

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro **mercoledì 1° febbraio 2023**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **venerdì 31 marzo 2023**, di giocatori/giocatrici italiani/e dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 2, e 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di

tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

6. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti", tesserati per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00)

- da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022(ore 19.00)

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione Calcio a 5 di competenza entro i termini sottoindicati:

- da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 14 luglio 2022 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 15 luglio 2022.

Liste di svincolo suppletive:

- da giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì **16 dicembre 2022**.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e la Divisione Calcio a 5 di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **giovedì 15 giugno 2023** (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da **sabato 1° luglio 2023**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici "Giovani" tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì **16 dicembre 2022**.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA DELLA LND)

OGGETTO: "PREMIO DI BENEMERENZA LND 2022"

Com'è noto, annualmente, la Lega Nazionale Dilettanti, su proposta dei Comitati Regionali della Lega, assegna i Premi di Benemeranza sportiva a Società, Dirigenti di Società ed ai Dirigenti Federali, che si sono particolarmente distinti per la loro attività nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico per un determinato periodo.

Allo scopo di consentire allo scrivente Comitato Regionale di formulare le proposte nel rispetto dei diritti acquisiti da tutti i potenziali destinatari dei Premi in questione, al presente Comunicato Ufficiale, si trasmettono le schede, afferenti la proposta per le Società con almeno 100, 75 e 50 anni di attività e per i Dirigenti Federali e di Società con almeno 20 e 40 anni di attività.

Si rende noto, altresì, che la cerimonia di premiazione delle Benemerenze Sportive della L.N.D. si svolgerà a Roma **Sabato 1° Ottobre 2022**.

Le schede di proposta, allegate al presente Comunicato Ufficiale assieme al Regolamento 2022, devono pervenire allo scrivente **Comitato Regionale Puglia L.N.D. Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI - IMPROROGABILMENTE** entro e non oltre il **Giovedì 16 Giugno 2022, a mezzo email all'indirizzo: crpuglia.segreteria@figc.it** per l'esame preventivo.

Non potranno essere prese in considerazione le proposte pervenute oltre tale termine.

2.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 28 DEL 27 MAGGIO 2022)

Oggetto: Sport Bonus 2022. Credito d'imposta per erogazioni liberali effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Si allega la Circolare n. 28 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

2.3. (COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DEL 30 MAGGIO 2022)

Si allega il Comunicato Ufficiale n. 95 del 30 maggio 2022 relativo alle gare di spareggio fra le seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 2021/2022.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2022/2023.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 5 Maggio 2022, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., all'unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2022/2023, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2003 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2004 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2003 e 1° Gennaio 2004.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2002 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2002.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3ª CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	2	2003	1	2004
PROMOZIONE	2	2003	1	2004
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2	2003	1	2004
PRIMA CATEGORIA	1	2002		
SECONDA CATEGORIA	1	2002		
COPPA PUGLIA	1	2002		
TERZA CATEGORIA	NESSUN OBBLIGO			

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1^a - 2^a categoria, Campionato Provinciale di 3^a categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022/2023 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 5 Maggio 2021, visto il Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 15 del 7 Aprile 2022, ha deliberato l'impiego dei calciatori fuori quota come segue:

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Regionale "Juniores - Under 19" e delle Finali Regionali possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di 4 (quattro) calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2003 in poi.

3.2. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.2.1. 22^a EDIZIONE "TORNEO COPPA PUGLIA"

Stagione Sportiva 2021/2022

FINALI

Risultato della gara di Domenica 29 maggio 2022 (gara di ritorno)

SALVE - AUDACE CAGNANO

3 - 1

Per effetto dei risultati sportivi conseguiti la Società **F.C.D. SALVE** di Salve viene proclamata vincitrice del Torneo Coppa Puglia, stagione sportiva 2021/2022.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale rivolge ai Dirigenti, Tecnici ed Atleti della **F.C.D. SALVE** un sincero plauso per l'ambito titolo conseguito.

PLAY OFF/PLAY OUT – CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Con riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale N. 46 dell' 21 ottobre 2021, preso atto delle classifiche ufficiali; si riportano qui di seguito i risultati relativi ai seguenti campionati:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA (PLAY OFF)

Girone B

• **gara finale Play Off**

Risultato della gara di Domenica 29 Maggio 2022 - gara unica

LEVANTE AZZURRO S.R.L. - ATLETICO MARTINA 2012

3 - 0

Si riporta qui di seguito la Società **vincente** i Play-Off:

➤ **S.S.D. LEVANTE AZZURRO S.R.L.**

GIUDICE SPORTIVO

PLAY OFF PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 29/ 5/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 LEVANTE AZZURRO S.R.L.

Propri sostenitori, prima e durante la gara accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni senza conseguenze.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PENTASSUGLIA MAURIZIO (ATLETICO MARTINA 2012)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

DE VINCENZO ANTONIO (ATLETICO MARTINA 2012)

MUSLI KRENAR

(ATLETICO MARTINA 2012)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

VERNICE ROBERTO

(LEVANTE AZZURRO S.R.L.)

COPPA PUGLIA

GARE DEL 29/ 5/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 SALVE

Propri sostenitori durante la gara facevano esplodere due bombe carta nel proprio settore senza conseguenze.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)

GIOFFREDA NICOLA

(AUDACE CAGNANO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ORFEO DAVIDE

(AUDACE CAGNANO)

PELUSI MATTEO

(AUDACE CAGNANO)

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

AUTORIZZAZIONE TORNEI

Torneo Nazionale:

Organizzato dalle Società:

Categoria di partecipazione:

Periodo di svolgimento:

“Trofeo del Gargano - Città di Vieste”

A.P.D. MEDAGLIE D'ORO

Esordienti Misti – Pulcini Misti – Primi Calci

2 – 5 Giugno 2022

Torneo Regionale:

Organizzato dalle Società:

Categoria di partecipazione:

Periodo di svolgimento:

Cinquantennale Avanti Altamura “Memorial Peppino Clemente”

A.S.D. AVANTI ALTAMURA

Allievi

18 Giugno 2022

Torneo Regionale:

Organizzato dalle Società:

Categoria di partecipazione:

Periodo di svolgimento:

1° Memorial “Antonio Capone”

A.S.D. PRO SAN CATALDO LECCE

Pulcini Misti

3 – 5 Giugno 2022

PROGRAMMA GARE

ECCELLENZA FEMMINILE

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
MOLFETTA CALCIO	PHOENIX TRANI	R	05/06/2022 16:00	CAMPO COMUN. "PAOLO POLI"E.A	MOLFETTA

UNDER 17 FEMMINILE INTERREGIONALE

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
BARI S.P.A.	NAPOLI FEMMINILE U17	A	31/05/2022 18:00	CAMPO COM."MANZI-CHIAPUL"E.A*	BARLETTA
PINK SPORT TIME	PALERMO. 14	A	02/06/2022 11:15	C.C. A. ANTONUCCI ER.AR.	BITETTO
ROMA UNDER 17 FEM	CROTONE S.R.L. 14	A	02/06/2022 11:00	AGAPITO SBARDELLA	ROMA

RISULTATI

UNDER 17 FEMMINILE INTERREGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/05/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			
NAPOLI FEMMINILE U17	- CROTONE S.R.L. 14	11 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/05/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			
CROTONE S.R.L. 14	- BARI S.P.A.	6 - 2	
(1) PALERMO. 14	- ROMA UNDER 17 FEM	2 - 2	

(1) - disputata il 25/05/2022

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE INTERREGIONALE

GARE DEL 25/ 5/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GAIMO ALESSIA (PALERMO. 14)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ALIBRANTI ADELE (ROMA UNDER 17 FEM)

GARE DEL 27/ 5/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RIZZI ERIKA (BARI S.P.A.)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DELVINO SILVIA (BARI S.P.A.)

SACCO CARLOTTA

(CROTONE S.R.L. 14)

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

FISSAZIONE UDIENZA

SUPER COPPA PUGLIA – CALCIO A CINQUE

GARA: S.S.D. FUTSAL NOCI 2019 S.R.L. - A.S.D. FUTSAL BYRE RUVO del 10/05/2022.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto dalla società A.S.D. FUTSAL BYRE RUVO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 13/06/2022, alle ore 16.00, per la decisione del ricorso.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – PLAY OUT

GARA: A.S.D. HELLAS LATERZA - A.S.D. ATLETICO PEZZE 2011 del 22/05/2022.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. HELLAS LATERZA, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 13/06/2022, alle ore 16.30, per la decisione del ricorso.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI CAMPIONATO TERZA CATEGORIA – PLAY OFF

GARA: A.S.D. VALESIO SPORT TORCHIAROLO - A.S.D. VIRTUS CALCIO MESAGNE del 22/05/2022.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto dalla società A.S.D. VIRTUS CALCIO MESAGNE, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 13/06/2022, alle ore 17.00, per la decisione del ricorso.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Daniele LABIANCA (Relatore) e dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente) e con la partecipazione del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 18 maggio 2022 ha adottato la seguente decisione:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA – GIRONE C

Gara: A.S.D. ALESSANO – A.S.D. RINASCITA REFUGEES del 27/3/2022, in ordine al reclamo proposto dall'A.S.D. ALESSANO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 123 del 14/4/2022, a mezzo del quale veniva rigettato il reclamo proposto dalla società A.S.D. ALESSANO, avverso la regolarità della gara in epigrafe.

Ritenuto in fatto

Con atto spedito a mezzo posta elettronica certificata in data 16 aprile 2022, ritualmente notificato alla controparte, la società U.S.D. Alessano preannunciava "ricorso" (*rectius*, reclamo) avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale *infra* individuata, relativa al regolare svolgimento della gara tra la reclamante e la A.S.D. Rinascita Refugees, valevole per il girone C del campionato regionale di Seconda Categoria, svoltasi in data 27 marzo 2022.

Con lo stesso atto la reclamante richiedeva, ex art. 76, comma 5, Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., copia degli atti su cui si fondava la pronuncia del giudice di prime cure, i quali le venivano inviati in data 19 aprile 2022.

Con atto inviato, tramite lo stesso mezzo, in data 22 aprile 2022 (anch'esso notificato alla controparte intimata), la reclamante proponeva dinanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, reclamo ex art. 76, comma 3, C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale operante presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 123 del 14 aprile 2022, con cui quest'ultimo – disattendendo le censure di parte ricorrente – aveva rigettato il ricorso dalla medesima interposto avverso il regolare svolgimento della gara *de quo*. In particolare, a fronte di un duplice ordine di rilievi (inerenti tanto l'ingresso in campo, non segnalato all'arbitro, di un calciatore titolare inizialmente indicato nella distinta di gara quale calciatore di riserva, quanto l'impiego di un calciatore di cui si asseriva l'irregolare tesseramento), il giudicante di prime cure, dissentendo dalle argomentazioni della ricorrente, rigettava l'impugnativa proposta, affermando la piena correttezza e regolarità delle sostituzioni trasfuse nel referto arbitrale e, al contempo, accertata la non corrispondenza soggettiva tra il calciatore del cui utilizzo si doleva la ricorrente e quello effettivamente impiegato, rimarcava l'assenza di vizi inerenti il tesseramento di quest'ultimo.

Con provvedimento del 29 aprile 2022, pubblicato sul C.U. n. 130 del C.R. Puglia, il Presidente della C.S.A.T. fissava per il 18 maggio 2022, ai sensi dell'art. 77, comma 1, C.G.S., l'udienza in camera di consiglio per la discussione del reclamo.

La reclamante motiva il gravame – ex art. 76, comma 4, C.G.S. – affidando le proprie censure ad un unico motivo di doglianza, lamentando l'erroneità della decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto – inserito in distinta tra i calciatori di riserva - e successivamente partecipante alla gara, il calciatore El Azaoui Amad (nato in Marocco il 01.01.1995, avente la maglia n. 5), al posto del quale - a detta dell'appellante - avrebbe realmente preso parte alla contesa un diverso calciatore, tale Jaimadelaz Aimad, ritenuto privo di tesseramento per la A.S.D. Rinascita Refugees. Comparando il reclamo con il ricorso, dunque, va evidenziata una perimetrazione del *devolutum*, non avendo la società reclamante riproposto in appello le doglianze relative al presunto ingresso sul terreno di gioco (non segnalato al direttore di gara) del calciatore, avente la maglia n. 19, Thiobane Fallou: tale motivo deve intendersi implicitamente rinunciato.

A livello istruttorio la reclamante sollecitava l'esercizio dei poteri officiosi di acquisizione probatoria, riconosciuti in generale agli organi della giustizia sportiva, previsti dall'articolo 50, comma 3, C.G.S.

Basandosi su tali doglianze, la reclamante – per quanto qui d'interesse – chiede accertarsi e dichiararsi la presenza nella distinta di gara e sul terreno di gioco del calciatore Jaimadelaz Aimad (e non del calciatore El Azaoui Aimad, come scorrettamente ritenuto dal giudice di primo grado) e conseguentemente, stante l'assenza di tesseramento in capo al primo, l'annullamento della decisione gravata, con conseguente applicazione della sanzione della perdita della gara a proprio favore, ex art. 10, comma 7, C.G.S.

In data 23 aprile 2022 è pervenuta memoria, ex art. 77, comma 2, C.G.S., da parte della A.S.D. Rinascita Refugees, replicante *in toto* il contenuto dello scritto difensivo già depositato nel fascicolo del procedimento innanzi al Giudice Sportivo Territoriale, con cui controparte prendeva specificamente posizione sia sull'effettiva identità del calciatore indicato in distinta con la maglia n. 5 (ossia, secondo l'intimata, El Azaoui Aimad), sia sulla correttezza della partecipazione alla gara del calciatore n. 19, Thiobane Fallou, transitato tra i calciatori titolari prima dell'inizio della gara. Circostanza, quest'ultima, tempestivamente segnalata al direttore di gara.

All'esito dell'udienza del 18 maggio 2022, dopo la relazione effettuata dal componente relatore e la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

Considerato in diritto

Il reclamo è infondato.

Appare suffragata da elementi di prova consistenti, univoci e indubitabili la circostanza per cui abbia preso parte alla gara da subentrato (e, con considerazione logicamente precedente, sia stato indicato in distinta) il calciatore El Azaoui Aimad, nato l'1.1.1995, numero di matricola 1.037.811, regolarmente tesserato per la società A.S.D. Rinascita Refugees a far data dal 25.01.2022. Di tanto v'è chiaro riscontro negli atti allegati al fascicolo procedimentale, già oggetto di scrutinio da parte del Giudice Sportivo Territoriale. Detta affermazione si fonda, in primo luogo, sulla forza vincolante assunta dalle risultanze degli atti a firma del direttore di gara, i quali – per pacifica giurisprudenza del supremo organo nomofilattico sportivo, innestata su di un chiaro disposto normativo – possiedono valenza di atto fidefacente fino a querela di falso (cfr., da ultimo e per tutte, Collegio di Garanzia dello Sport, decisione n. 23 del 2021).

Il supplemento di referto reso dall'arbitro dell'incontro in esame è oltremodo congruente con le risultanze degli atti ufficiali: alla gara ha preso parte, a partire dal 19' del secondo tempo di gara, il calciatore – indicato nella distinta allegata al referto di gara come avente il n. 5 – di nome di El Azaoui Aimad, sul cui regolare tesseramento si è già detto. Né l'ulteriore ipotesi adombrata dalla reclamante, solo nel ricorso in primo grado, relativa ad un presunto ingresso in campo non comunicato del calciatore n. 19 Thiobane Fallou, risulta supportata da elementi quantomeno indiziari.

La distinta di gara consegnata alla società reclamante è priva di qualsivoglia efficacia probatoria, essendo la medesima mera copia di cortesia consegnata dal direttore di gara prima dell'inizio della partita. L'unico atto dotato di forza probatoria è (e resta) la distinta allegata ai documenti ufficiali, la quale – nel caso di specie – è stata ulteriormente irrobustita nel proprio contenuto documentale dal supplemento di rapporto reso dal direttore di gara, il quale ha confermato come quanto accaduto sul terreno di gioco corrisponda a quanto riportato nel referto e negli atti ad esso allegati.

In realtà, un'analisi approfondita degli atti procedurali, unita ad un confronto tra la distinta di gara allegata dall'arbitro al proprio referto e quella rilasciata alla società reclamante, consente di ricostruire presuntivamente il reale andamento degli eventi, a seguito del quale la società reclamante ha optato per la proposizione del ricorso e, successivamente, del reclamo.

Tuttavia la vicenda presenta alcuni profili d'irritualità (assolutamente non rilevanti ai fini della decisione del presente reclamo) che questa Corte ritiene di dover far approfondire dalla Procura Federale.

In primo luogo, dato estremamente verosimile, è quello per cui le due distinte di gara (quella allegata dall'arbitro al referto ufficiale e quella in possesso della A.S.D. Alessano, consegnata a quest'ultima dall'arbitro prima della gara) appaiono materialmente redatte da due soggetti non coincidenti. Di tanto si ricava probabile convincimento a seguito di un semplice raffronto tra i due documenti. La firma del dirigente accompagnatore della società A.S.D. Rinascita Refugees, al contrario, sembra essere sostanzialmente la medesima.

Giunti a tal punto, si possono prospettare diverse ipotesi, in relazione alle quali questo Collegio – una volta esaurite le proprie funzioni in virtù della chiarezza degli atti ufficiali e del loro valore di prova privilegiata – non riceve dall'ordinamento sportivo poteri di indagine e accertamento.

Infatti, fermo restando che le due distinte non possono essere state compilate nello stesso momento, dovendo necessariamente essere intervenuta tra la redazione delle stesse una cesura temporale più o meno consistente - e che il nome "Aimadelaz Aimad" riportato nella distinta non ufficiale (e non "Jaimadelaz Aimad", come pretende la reclamante) appare essere semplicemente frutto di un refuso nella scrittura del nominativo corretto, potrebbe prospettarsi l'ipotesi di un errore – compiuto da un soggetto riconducibile alla A.S.D. Rinascita Refugees – dovuto alla tensione di dover completare (o correggere), nell'imminenza dell'inizio della gara, la distinta da consegnare all'altra squadra. Ciò potrebbe essere ulteriormente suffragato dalla considerazione per cui il calciatore n. 5 El Azaoui Aimad è stato aggiunto, anche nella distinta ufficiale, solo in un secondo momento, successivamente alla compilazione originaria, probabilmente a causa di una indisponibilità iniziale.

In secondo luogo, potrebbe argomentarsi per l'ipotesi – ben più grave – di un'alterazione materiale della distinta di cortesia, da parte di soggetti certamente non riconducibili alla società reclamata.

In ogni caso, sia qualora vi sia stato un difetto di compilazione della distinta di cortesia, sia nel caso di falsificazione materiale della medesima, vi sarebbe spazio per individuare profili di responsabilità ai sensi delle vigenti norme disciplinari sportive, tanto in capo a chi aveva il preciso obbligo di controllare la genuinità, correttezza e congruenza di tutte le distinte di gara presentate, quanto a carico di coloro i quali abbiano materialmente compilato la distinta commettendo, a prescindere dall'elemento soggettivo, un refuso. Senza voler indulgere in considerazioni relative all'eventuale alterazione di un documento, seppur non ufficiale,

comunque prodotto nell'ambito di un giudizio sportivo: ipotesi, quest'ultima, in possesso di una carica disvaloriale eclatante.

Per tali motivi appare necessario che il competente organo inquirente compia le indagini essenziali per accertare la sussistenza di profili di responsabilità disciplinare nella vicenda portata all'attenzione di questa Corte, la quale ha l'obbligo di trasmettere gli atti del presente procedimento alla Procura Federale ex art. 118, comma 2, C.G.S., non potendosi attivare – come sollecitato dall'appellante – i poteri istruttori officiosi ex art. 50, comma 3, C.G.S., i quali risultano finalizzati esclusivamente a integrare la piattaforma probatoria intraprocedimentale.

Tanto premesso

DELIBERA

- 1) di rigettare il ricorso proposto dalla A.S.D. Alessano e, per l'effetto, di confermare il risultato della gara di 1 – 2 in favore della società A.S.D. Rinascita Refugees;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante;
- 3) dispone l'invio degli atti processuali alla Procura Federale, ai sensi dell'art. 118 co. 2 C.G.S.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA
--

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 13/6/2022.

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia l'1/6/2022.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci